

Massime per Atto Ricercato: Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

Riguardo al comportamento che le SOA debbono tenere, per non risultare inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la procedura di attestazione entro il termine di 180 giorni, nei casi in cui l'impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua obbligazione di pagare l'intero corrispettivo prima del rilascio dell'attestazione, si rileva quanto segue. L'ipotesi di omesso tempestivo pagamento del corrispettivo è una vicenda che attiene al rapporto privatistico contrattuale tra le parti, disciplinata dalla normativa civilistica sulla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare, laddove le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, le S.O.A., applicando l'art. 1460 (eccezione d'inadempimento), possono rifiutarsi di rilasciare l'attestazione, qualora l'impresa non abbia adempiuto o non offra di adempiere contemporaneamente l'obbligazione di pagamento. Poiché la questione è materia di rapporto civilistico tra le parti, si ricorda che l'Autorità, nella determinazione n. 50/2000, ha precisato che, nei contratti S.O.A. - impresa, occorre prevedere un'espressa approvazione per iscritto delle clausole relative agli inadempimenti delle imprese alle richieste delle SOA, che ben possono riferirsi anche alle conseguenze del mancato pagamento. Le SOA dovranno attenersi al principio generale per cui il rilascio dell'attestazione è subordinato al pagamento, evitandone l'emissione in caso di inadempimento da parte dell'impresa. Le stesse potranno derogare a tale principio, concedendo una dilazione di pagamento, previa autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.), solo nei casi in cui l'impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidità finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo, eventualmente, che l'autorizzazione di addebito abbia carattere irrevocabile. Non appare invece perseguibile, in caso di mancato o incompleto pagamento, la possibilità di revoca successiva dell'autorizzazione rilasciata, essendo tale ragione estranea alla sussistenza dei requisiti generali o speciali.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Con determinazione n. 6/2004 sono stati indicati i requisiti di capacità strutturale che l'impresa è tenuta a dimostrare al fine di ottenere la verifica triennale dell'attestazione. In ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 2, lett. c), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. (capitale netto di valore positivo) si è disposto che "i documenti di bilancio e fiscali, presentati dall'impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell'attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica. Nel caso che la data di stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della validità triennale dell'attestazione". Da ciò discende che non è consentito il superamento della verifica triennale qualora l'impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto è negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289/2002. Tra l'altro, la possibilità di sanare le irregolarità fiscali, conferita alle imprese dalla citata legge n. 289/2002, non esplicita alcuna altra deroga alle norme vigenti. Pertanto, qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all'art. 18,

comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. (capitale netto di valore positivo) non risulti soddisfatto, l'attestazione non potrà essere revisionata e, conseguentemente, l'impresa potrà proporre richiesta di rinnovo dell'attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una più recente annualità, un patrimonio netto positivo.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

Occorre precisare che la verifica triennale, di cui all'art. 15bis del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., prevede esclusivamente l'accertamento del mantenimento dei requisiti dell'attestazione in corso di validità. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione procurerà alla SOA attività aggiuntive, che dovranno essere assoggettate all'applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n. 40/2000.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della s.a.s. e il socio della s.n.c., il legame costituito da questi soggetti con l'azienda si sostanzia in un rapporto di identità con l'azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatorietà per l'azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall'art. 18, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. Per quanto concerne il rappresentante legale e l'amministratore della società di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l'azienda non si sostanzia in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l'azienda, assuma carattere di stabilità.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

In caso di decesso del titolare di un'impresa individuale operante nel settore degli appalti di lavori pubblici, qualora la SOA, nel periodo immediatamente successivo all'apertura della successione, accerti la volontà degli eredi di proseguire nell'esercizio dell'impresa e il possesso da parte degli stessi dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legislazione vigente, è possibile trasferire la qualificazione alla nuova ditta scaturente dal subentro degli eredi in luogo del de cuius, come risultante dal nuovo certificato della Camera di Commercio. In tali circostanze la SOA potrà: - per il periodo intermedio, intercorrente tra l'apertura della successione e la costituzione della società commerciale, procedere a semplice variazione dell'attestazione rilasciata all'imprenditore individuale, ai sensi della determinazione n. 40/2000, effettuando la modifica della denominazione dell'impresa; - all'atto della costituzione formale della nuova società, trasferire le attestazioni a quest'ultima mediante la stipula di un nuovo contratto con le modalità di cui alla determinazione n. 19/03, dopo aver verificato il possesso da parte di essa di tutti i requisiti di ordine generale, nonché il conferimento dell'intera azienda facente capo all'imprenditore defunto.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Il beneficio dell'incremento convenzionale premiante deve ritenersi esteso anche alle imprese individuali, così come indicato dal TAR Lazio, III sez., con la sentenza. n. 8720 del 16.10.200, secondo le modalità stabilite con la determinazione n. 15/2003.

Comunicato alle SOA n. 45 del 05/09/2005 - rif. 34445 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

Per la qualificazione nella categoria OS2, concernente le lavorazioni inerenti i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, vige la disposizione di cui all'art. 15, comma 5-bis, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., che prevede che la validità delle attestazioni rilasciate nella OS2: - sia limitata a 3 anni, per quelle rilasciate prima dell'entrata in vigore del DM 294/2000; - sia prorogata a 5 anni, per quelle rilasciate in vigore del DM 294/2000. Stante il suddetto diverso regime di validità, le imprese che hanno ottenuto la qualificazione in più categorie, tra le quali anche la OS2, hanno ricevuto indicazioni operative diverse dalle SOA in ordine alle modalità di revisione di un'attestazione che contempra tra le categorie di qualificazione anche la OS2. Al riguardo, alcune SOA hanno imposto il rinnovo completo dell'attestazione, anche per le categorie per le quali la validità era estesa ad un quinquennio; altre SOA hanno proceduto alla sola revisione dell'attestazione riportandola alla scadenza quinquennale dalla data del primo rilascio, con verifica triennale per le categorie diverse dalla OS2, e con accertamento dei requisiti ex novo per la OS2 (considerando anche un quinquennio di riferimento diverso da quello considerato per le altre categorie). Tale ultima modalità di qualificazione ha comportato che l'attestazione abbia assunto una validità, per la OS2, più breve rispetto a quella quinquennale che sarebbe scaturita dal rinnovo dell'attestazione. Sulla questione richiamata il Consiglio dell'Autorità, sentito il parere della Commissione Consultiva, ex art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 5 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., ha ritenuto che le due soluzioni adottate sono entrambe valide sotto il profilo della conformità alle regole della qualificazione. Per tale motivo è rimessa alla facoltà delle imprese la scelta tra le due diverse modalità di revisione o di rinnovo. Per quanto concerne le modalità di qualificazione da applicarsi per la categoria OS2, in pendenza del contenzioso avente ad oggetto gli artt. 5, 7 e 8 del D.M. 294/2000, come modificati dal DM 420/2001, si rappresenta inoltre che - come comunicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. UDC 24190 del 16.12.2004 - con ordinanza n. 3005/2004, IV sez., del Consiglio di Stato, è stato sospeso l'effetto della sentenza TAR Lazio, II sez., n. 1844 del 1.3.2004, che annullava i suddetti artt. 5, 7 e 8, appellata con ricorso reg. gen. 5246/2004, ancora pendente. Per tale motivo restano vigenti le disposizioni del D.M. 294/2000.
